



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA
CATANIA

DECRETO (come da registrazione)

Il Direttore marittimo di Catania,

- **VISTA** la nota prot. n. 21686 in data 11.07.2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle proposte elaborate dalle associazioni di categoria dei piloti dei porti e applicando i criteri e meccanismi determinati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n.84/94 (esaminate e verificate insieme ai rappresentanti delle categorie interessate), ha approvato le modifiche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal 20 luglio 2023;
- **CONSIDERATO** che nel foglio allegato alla suddetta nota è previsto, per i porti di Augusta, Siracusa e Pozzallo, una variazione tariffaria in ragione del +13,82%;
- **VISTO** il relativo schema di decreto allegato alla nota del suddetto Dicastero prot. n. 21828 in data 11.07.2023;
- **VISTO** il proprio precedente Decreto n. 85/2023 in data 20.07.2023 emanato in relazione alla suddetta variazione tariffaria per i suddetti porti;
- **VISTO** la successiva nota prot. n. 26530 del 30.08.2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato due importi relativi alle tariffe del porto di Augusta contenuti nella bozza di decreto inviata con la succitata nota prot. n. 21686 del 21.07.2023;
- **VISTI** gli artt. 17 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

D E C R E T A

Articolo 1

PARTE PRIMA

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

a) Tariffe Porto di Augusta

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
--------------------------------------	----------------

0 -	500	206,87
501 -	1.000	245,46
1.001 -	2.000	348,30
2.001 -	3.500	427,78
3.501 -	5.000	514,28
5.001 -	7.000	646,36
7.001 -	10.000	723,51
10.001 -	15.000	932,71
15.001 -	20.000	1.008,69
20.001 -	25.000	1.188,70
25.001 -	30.000	1.337,14
30.001 -	40.000	1.538,17

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT	269,99
--	--------

Euro

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
--------------------------------------	----------------

0 -	500	86,55
501 -	1.000	102,69
1.001 -	2.000	145,71
2.001 -	3.500	178,96
3.501 -	5.000	215,15
5.001 -	7.000	270,40

7.001 -	10.000	302,68
10.001 -	15.000	390,20
15.001 -	20.000	421,98
20.001 -	25.000	497,29
25.001 -	30.000	559,39
30.001 -	40.000	643,50
Per ogni ulteriore		112,95
Scaglione di 10.000 GT		
Euro		

2) *Servizio reso tramite stazione radio (VHF):*

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	61,94
501 -	1.000	67,78
1.001 -	2.000	100,53

b) **Tariffe Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:**

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	117,41
501 -	1.000	129,13
1.001 -	2.000	192,53
2.001 -	3.500	318,14
3.501 -	5.000	471,94
5.001 -	7.000	628,06

7.001 -	10.000	783,04
10.001 -	15.000	900,42
15.001 -	20.000	1.015,48
20.001 -	25.000	1.102,34
25.001 -	30.000	1.203,31
30.001 -	40.000	1.374,70

Per ogni ulteriore

160,82

Scaglione di 10.000 GT

Euro

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	49,12
501 -	1.000	54,02
1.001 -	2.000	80,55
2.001 -	3.500	133,10
3.501 -	5.000	197,44
5.001 -	7.000	262,75
7.001 -	10.000	327,58
10.001 -	15.000	376,69
15.001 -	20.000	424,83
20.001 -	25.000	461,16
25.001 -	30.000	503,41
30.001 -	40.000	575,11

Per ogni ulteriore

67,28

Scaglione di 10.000 GT

Euro

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	57,53
501 -	1.000	70,44
1.001 -	2.000	82,17

2.2 Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
2.001 -	3.500	44,62
3.501 -	5.000	68,08
5.001 -	7.000	91,56
7.001 -	10.000	115,04
10.001 -	15.000	133,84

Articolo 2

Nel porto di Augusta, per le navi che effettuano esclusivamente operazioni di bunkeraggio, la tariffa base di cui al precedente articolo è ridotta del 25%. Su tale tariffa non vanno calcolate le maggiorazioni per fuori orario, per orario notturno, per giorni festivi, di cui all'art.8, lettera A, n°1, 2 e 3.

Articolo 3

1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.N.A.) ha all' uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il

calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione: - $GT = K1 \times V$ (dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dell'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.N.A., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = V_a \times a$$

$$\text{dove } V_a = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; $a = F(V_e)$ da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	V_e	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

3) Il valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri (passanger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
---	------

Traghetti Merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro- Ro Cargo Vehicles carriers).	0,75
---	------

Articolo 4

Per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula I.M.O.) e per le navi di cui al successivo art. 6) si farà ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare

N.545642 del 27.10.1971, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula I.M.O. (per le navi traghetto corretti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 5

Sarà cura particolare dei Capi di Compartimento acquisire presso i comandanti delle navi o tramite i raccomandatari marittimi i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza e comunicarli ai prestatori dei servizi ai fini della fatturazione, tenendo presente che l'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri registri degli istituti di classifica.

Articolo 6

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita o per i movimenti all'interno del porto.

Articolo 7

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti similari che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente Decreto, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "STAZZA STANDARD", determinata con le modalità di cui al precedente art.4.

Articolo 8

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;

2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.
Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 9

I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

A) Porto di Augusta:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio nel Porto di AUGUSTA", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	75,93
- per navi da 2.001 in poi	85,96

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	110,53
- per navi da 2.001 in poi	122,81

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	188,66
- per navi da 2.001 in poi	204,32

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle tre ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	75,93
- per navi da 2.001 in poi	85,96

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:

- il 50% della tariffa base in porto;
- il 75% della tariffa base fuori dalle dighe.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora fin dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

B) Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto, di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di

Pilotaggio nel Porto di SIRACUSA”, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	44,63
- per navi da 2.001 in poi	49,10

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	65,84
- per navi da 2.001 in poi	71,43

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	111,63
- per navi da 2.001 in poi	119,44

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle due ore in porto e alle due ore e trenta minuti a Melilli, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	44,63
- per navi da 2.001 in poi	49,10

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora fin dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 10

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

Porto di Augusta

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	188,66
- per navi da 2.001 in poi	204,32

Porto di Siracusa e Santa Panagia

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	111,63
- per navi da 2.001 in poi	119,44

Articolo 11

I compensi di cui agli artt. 9 e 10 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 8.

Articolo 12

a) Porto di Augusta

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 4° approdo punto 1);	100% della tariffa base di cui all'art. 1
dal 5° al 10° approdo punto 1);	80% della tariffa base di cui all'art. 1
dal 11° al 20° approdo punto 1);	70% della tariffa base di cui all'art. 1
oltre il 20° approdo punto 1).	55% della tariffa base di cui all'art. 1

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica). Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

b) Porto di Siracusa e Baia di Santa Panagia

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo punto 1);	100% della tariffa base di cui all'art. 1
dal 4° al 10° approdo punto 1);	80% della tariffa base di cui all'art. 1
dal 11° al 20° approdo punto 1);	70% della tariffa base di cui all'art. 1
oltre il 20° approdo punto 1).	60% della tariffa base di cui all'art. 1

Alle navi traghetto armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'art. 1, lettera B) punto 1).

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica). Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

c) Tariffe Porto di Pozzallo:

PARTE SECONDA

Articolo 13

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

Servizio reso a bordo:

Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	99,97
501 - 1.000	109,90
1.001 - 2.000	161,75
2.001 - 3.500	271,65
3.501 - 5.000	401,81
5.001 - 7.000	536,96
7.001 - 10.000	669,27
10.001 - 15.000	769,27
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	99,02
Euro	

Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

Per le navi che possono avvalersi del servizio in VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del vigente decreto di obbligatorietà del pilotaggio, le tariffe sono le seguenti:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	52,17
501 - 1.000	59,25
1.001 - 2.000	70,39

Per le navi che possono avvalersi del servizio in VHF ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del vigente decreto di obbligatorietà del pilotaggio, le tariffe sono le seguenti:

2.001 -	3.500	37,01
3.501 -	5.000	56,46
5.001 -	7.000	75,30
7.001 -	10.000	95,79

Articolo 14

Le tariffe di cui all'art.13 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita o per i movimenti all'interno del porto di Pozzallo.

Articolo 15

Nel porto di Pozzallo alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti simili che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art.13 del presente Decreto, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "STAZZA STANDARD", determinata con le modalità di cui alle Circolari nr. 545642 e 5203508, rispettivamente in data 27.12.1971 e 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle allegate alle presenti circolari.

Articolo 16

Alle tariffe base di cui all'art. 13 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.
Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
- a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1.008 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 2) il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 13.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 13.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 17

Nel porto di Pozzallo i compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 131, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dall'Autorità Marittima competente, qualora la nave stessa faccia richiesta, il compenso è il seguente:
- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	37,40
- per navi da 2.001 in poi	39,65

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	53,24
- per navi da 2.001 in poi	58,91

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	91,74
- per navi da 2.001 in poi	98,53

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle due ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa dal porto di Pozzallo, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	37,40
- per navi da 2.001 in poi	39,65

Al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre i trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora fin dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 18

Nel porto di Pozzallo per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richiesta dal comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	91,64
- per navi da 2.001 in poi	98,53

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.N.A.) ha all' uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:
 $GT = K1 \times V$ (dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dell'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.N.A., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale: $GT = V_e \times a$

dove $V_e = L \times B \times H$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H= Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; a= F (Ve) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	Ve	a
fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

- 3) Il valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti Passeggeri (passanger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti Merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro- Ro Cargo Vehicles carriers).	0,75

Articolo 19

Nel porto di Pozzallo i compensi di cui agli artt. 17 e 18 hanno carattere forfetario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 16.

Articolo 20

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo punto 1);	100% tariffa base di cui all'art. 13
dal 4° al 10° approdo punto 1);	80% tariffa base di cui all'art. 13
dal 11° al 20° approdo punto 1);	70% tariffa base di cui all'art. 13
oltre il 20° approdo	60% tariffa base di cui all'art. 13 punto 1).

Alle navi traghetto armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare che effettuano almeno un approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa base di cui all'articolo 13.

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 13.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF. Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

PARTE TERZA

Norme comuni

Art. 21

In tutti i Porti di cui al presente Decreto, il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto

del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 12 nei Porti di Siracusa, Augusta e S. Panagia e dell'art. 20 del Porto di Pozzallo possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Articolo 22

Il presente decreto abroga e sostituisce il precedente decreto n. 85/2023 datato 20 luglio 2023.

Catania *(vedasi firma digitale)*

IL DIRETTORE MARITTIMO
CA. (CP) Antonio RANIERI
(Documento elettronico firmato digitalmente
D. Lgs. n. 82 del 07/03/2000)